

**GRUPPO BANCARIO
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO**

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Approvato dal CdA del 11 Dicembre 2019

INDICE

1. PREMESSA	5
1.1 FINALITÀ DELLA POLICY	5
1.2 PRINCIPI GUIDA NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO	5
1.3 DEFINIZIONI	5
1.4 FONTI NORMATIVE	11
2. ITER DI APPROVAZIONE, REVISIONE DELLA POLICY E DIVULGAZIONE	14
2.1 APPROVAZIONE	14
2.2 REVISIONE	14
2.3 DISTRIBUZIONE	14
3. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI	15
3.1 MISSION E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO	15
3.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	16
3.3 DIREZIONE GENERALE	17
3.4 COLLEGIO SINDACALE	18
4. MODELLO ORGANIZZATIVO A PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO	20
4.1 CARDINI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	20
4.2 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO	20
4.3 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DEL DELEGATO SOS	21
4.4 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA RESPONSABILE INTERNAL AUDIT	21
5. ARTICOLAZIONE PRESIDI DI CONTROLLO E RELATIVE RESPONSABILITÀ	23
5.1 PRESIDI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO	23
5.2 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	23
5.3 DELEGATO SOS	25
5.4 FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT	25
5.5 ALTO DIRIGENTE	26
5.6 PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA	26
5.7 ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	27
5.8 SCELTE ADOTTATE IN TEMA DI ESTERNALIZZAZIONI	29
5.9 NUOVI PRODOTTI/SERVIZI	29
5.10 SUPPORTI INFORMATICI	29
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO	31
6.1 PRINCIPI GENERALI	31
6.2 MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE	31
6.3 INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO INERENTE, DELLE VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO RESIDUO	32
6.4 AZIONE DI RIMEDIO	32
7. OBBLIGO DI "ADEGUATA VERIFICA" DELLA CLIENTELA	34
7.1 CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	34
7.2 MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	35
8. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E FATTORI DI RISCHIO	37
8.1 PRINCIPI GUIDA	37
8.2 CRITERI GENERALI E FONTI INFORMATIVE UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	37
8.3 FATTORI DI RISCHIO BASSO	39
8.4 FATTORI DI RISCHIO ELEVATO	41
8.5 ASTENSIONE E CASI PER I QUALI LA BANCA SI ASTIENE DALL'ACCENDERE RAPPORTI (CLIENTI BLACK LIST)	44
9. PROFILO DI RISCHIO, MONITORAGGIO RAPPORTO E MISURE ADEGUATA VERIFICA	45
9.1 ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO	45

9.2	CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO	45
9.3	SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA	47
9.4	SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA	47
9.5	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ A DISTANZA	48
10.	VALUTAZIONE DI SOGGETTI NON RIENTRANTI DIRETTAMENTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	50
11.	CONSERVAZIONE/REGISTRAZIONE DEI DATI	51
11.1	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	51
11.2	REGISTRAZIONE DEI DATI	51
12.	SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE	52
13.	COMUNICAZIONI OGGETTIVE	55
14.	LE OPERAZIONI SOSPETTE	56
15.	FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	57
16.	EMBARGHI	58
17.	DATI INFORMATIVI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DI FONDI	59
18.	LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE	60
19.	PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI	61
19.1	FLUSSI INFORMATIVI VS GLI ORGANI AZIENDALI E VS LE ALTRE STRUTTURE	61
19.2	FLUSSI INFORMATIVI A CURA DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	61
19.3	FLUSSI INFORMATIVI A CURA DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT	61
20.	FORMAZIONE PERMANENTE	63
20.1	PREMESSA	63
20.2	ASSESSMENT PERIODICO SUI BISOGNI FORMATIVI	63
20.3	PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE	63
20.4	VALUTAZIONE PERIODICA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE	64
21.	SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	65
22.	ALLEGATI	66

1. PREMESSA

1.1 FINALITÀ DELLA POLICY

La presente Policy ha la finalità di illustrare e motivare le scelte che Banca di Credito Popolare (di seguito anche solo "la Banca" o "BCP") compie sui vari profili rilevanti in materia prevenzione dai rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, in coerenza con l'effettiva esposizione al suddetto rischio.

In particolare, la Banca -attraverso la presente Policy- definisce e promuove:

- l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui è esposta;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché delle procedure per garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- la definizione di un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo periodico sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

1.2 PRINCIPI GUIDA NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

I principi guida, a cui la Banca ispira la propria azione nella prevenzione e gestione del rischio, sono i seguenti:

- principio di proporzionalità: i presidi antiriciclaggio adottati sono coerenti con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, la tipologia e la gamma dei canali distributivi di cui si avvale;
- approccio basato sul rischio: il sistema organizzativo e di controllo nonché le strategie, le regole, le risorse, le procedure e le funzioni sono chiaramente individuate e adeguatamente specializzate, idonee ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio;
- motivazione delle scelte: la Banca, attraverso la presente policy, indica le scelte che essa in concreto compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni di adeguata verifica e di conservazione dei dati;
- efficacia dei controlli: il sistema dei controlli interni, in continuo miglioramento, è costruito per individuare e prevenire carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa ed una accresciuta esposizione al rischio.

1.3 DEFINIZIONI

Agenti in attività finanziaria: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, commi 2 e 6, del TUB

Archivio Unico Informatico (AUI): l'archivio standardizzato, già istituito alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017, mediante il quale sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni

di Banca d'Italia in materia di conservazione ed utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

Alto dirigente: un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio

Attività istituzionale: attività per le quali la Banca ha ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza di settore

Autorità di vigilanza: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409

Banca di comodo: la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata

Cliente: il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari

Conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela

Congelamento dei fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio

Congelamento delle risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche

Controlli di linea: controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni

Dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale

Decreto Antiriciclaggio: il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

Denaro contante o contanti: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale

Embargo: il divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

Normalmente l'esecutore è una persona fisica. Quando la qualifica di esecutore è attribuita a una persona giuridica, quest'ultima opererà, a sua volta, attraverso le persone fisiche legittimate a rappresentarla. In questi casi, vanno identificati sia la persona giuridica-esecutore sia il firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto dell'esecutore-persona giuridica. Non sono invece tenuti a identificare la persona fisica che controlla l'esecutore, in considerazione del fatto che l'esecutore è estraneo alla catena dei soggetti cui è riferibile l'operatività posta in essere (la transazione, per definizione, non fornisce un beneficio all'esecutore, ma ad altri soggetti)

Esternalizzazione: l'accordo, di qualsiasi forma tra la Banca e un fornitore di servizi in base al quale quest'ultimo svolge un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto/a internamente

Finanziamento del terrorismo: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette"

Fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
- i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;
- gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

Funzione Antiriciclaggio: Funzione di controllo aziendale di II livello deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio

Funzione aziendale: l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa

Funzioni aziendali di controllo: la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), e la Funzione di revisione interna (Internal Audit)

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie

Operatività a distanza: quella svolta senza la compresenza fisica, presso il destinatario, del cliente, dei dipendenti del destinatario o di altro personale incaricato dal destinatario (es., attraverso i sistemi di

comunicazione telefonica o informatica); quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l'esecutore.

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale

Operazione occasionale: operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente

Operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

Paesi Comunitari: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo

Paesi terzi: Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo diversi da Paesi terzi ad alto rischio

Paesi terzi ad alto rischio: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio

Personale: dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato

Persone Politicamente Esposte (PEPs): le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del Decreto ovvero le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo Pubbliche Amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica; luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- sono familiari di persone politicamente esposte:
 - i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari.

Per la Banca costituisce rapporto continuativo:

- conto corrente;
- deposito a risparmio (nominativi o al portatore);
- finanziamenti (sotto qualsiasi forma: mutui ipotecari/ chirografari, accolti, prestiti a rientro rateale, apertura di credito in conto corrente, cessione del credito etc.);
- cassette di sicurezza (questi rapporti non hanno movimentazione di mezzi di pagamento e, quindi, operazioni; per gli stessi vigono gli obblighi di adeguata verifica in relazione all'instaurazione del rapporto e sue variazioni e/o estinzioni);
- rilascio di garanzie e di impegni di firma (solo quelle rilasciate dalla Banca: crediti di firma);
- rapporti continuativi attinenti alla prestazione di servizi di investimento (es. dossier titoli; gestione di portafogli; servizio di consulenza in materia di investimenti qualora non abbinata ad altri servizi di investimento e disciplinato da autonomo rapporto contrattuale);
- carte di debito (escluso il Bancomat agganciato al conto);
- garanzie acquisite dalla clientela (attive per la Banca);
- deleghe a operare su rapporti continuativi su c/c e depositi a risparmio di qualsiasi tipo;
- rapporti di estero commerciale e finanziario e posizioni di portafoglio (inteso come rapporto di portafoglio);
- carte di credito (adeguata verifica svolta dalla Banca nella qualità di intermediario collocatore);
- sottoscrizione quote di OICR (fondi comuni e SICAV) e di fondi pensione (adeguata verifica svolta dalla Banca nella qualità di intermediario collocatore secondo le istruzioni operative delle società prodotto);
- polizze private ramo vita (adeguata verifica svolta dalla Banca nella qualità di intermediario collocatore secondo le istruzioni operative delle società prodotto);
- qualsiasi altro rapporto contrattuale di durata rientrante nell'attività istituzionale.

La Banca, invece, non considera rapporti continuativi:

- acquisto/vendita strumenti finanziari derivati;
- pronti contro termine;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari;
- time deposit;
- carte bancomat e carte di credito accessorie al conto di cui il titolare della carta risulta intestatario;
- conti transitori bancari;
- rapporti di sofferenza;
- pagamenti effettuati presso società che svolgono servizio riscossione tributi;
- contratti di internet banking e home banking;
- domiciliazione utenze;

- certificati di deposito. Se la sottoscrizione avviene per cassa senza regolamento su rapporto continuativo, la stessa assume configurazione operativa di "operazione occasionale"; pertanto l'adeguata verifica va effettuata con riferimento alla sottoscrizione o rimborso nel caso in cui si presentino i requisiti per configurare una "operazione occasionale" (importo pari o superiore a 5.000 euro, regolamento in contanti);
- versamento conferimento in danaro per costituenda società, che viene considerato un "rapporto tecnico" e rileva esclusivamente in qualità di "operazioni occasionali": pertanto l'adeguata verifica va effettuata con riferimento al versamento nel caso in cui si presentino i requisiti per configurare una "operazione occasionale" (importo pari o superiore a 5.000 euro, regolamento in contanti);
- smobilizzo crediti;
- deposito di titoli al portatore – non in gestione accentrata presso Monte Titoli - effettuato presso la Banca per consentire la partecipazione alle assemblee sociali
- qualsiasi altro contratto stipulato non rientrante nell'attività istituzionale. In tale ambito quindi non rilevano i rapporti aventi ad oggetto attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione della Banca, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie delle stesse e che, nel loro svolgimento, le controparti si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa delle medesime, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale (es., forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri; acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l'attività istituzionale; prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze).

Rapporti assimilabili a conti di passaggio: rapporti comunque denominati intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari sui quali al cliente dell'ente rispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di sua pertinenza

Rapporti di corrispondenza: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti rispondenti (es., deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito). Il mero scambio di chiavi SWIFT non determina l'apertura di rapporto di corrispondenza

Riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione

Rischio di riciclaggio: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa

Risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, o

per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi

Soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita. Il "titolare effettivo":

- la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");
- nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri previsti agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica

Trasferimento di fondi: i trasferimenti così come definiti all'art. 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con il termine «trasferimento di fondi» si intende un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

- Bonifico per cassa, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;
- trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili.

1.4 FONTI NORMATIVE

L'attenzione della Comunità internazionale alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo è testimoniata da numerosi atti emanati in diverse sedi e fra questi,

- Direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (cd. "IV Direttiva") così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018
- Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del 15 novembre 2006
- Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (Esas), adottati il 26 giugno 2017, ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva antiriciclaggio, in materia di fattori di rischio

che gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati alla clientela e in materia di misure di adeguata verifica da adottare (tradotti in lingua italiana in vigore dal 4 gennaio 2018)

- Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (Esas), ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/847 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti (in vigore dal 16 gennaio 2018).

In attuazione alla predetta direttiva il legislatore italiano ha emanato:

- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (cd "Decreto Antiriciclaggio")
- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale, che impone obblighi di comunicazione di beni e risorse congelate e di segnalazione di operazioni sospette

Sulla base del Decreto Antiriciclaggio sono state poi emanate, e successivamente emendate, le relative misure di attuazione. In particolare, si fa riferimento ai seguenti provvedimenti:

- Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 (che sostituisce il previgente analogo provvedimento del 10 marzo 2011) in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Provvedimento Banca d'Italia 30 luglio 2019 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (avente efficacia dal 1/1/2020);
- Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari;
- Provvedimento UIF 4 maggio 2011: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- Provvedimento UIF 23 dicembre 2013: "Disposizioni per l'invio dei dati aggregati";
- Provvedimento UIF del 28 marzo 2019: "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive".

Non ancora emanato è altresì il provvedimento della Banca d'Italia recante "Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo", che va a sostituire il previgente provvedimento recante modalità tecniche di funzionamento dell'Archivio Unico Informatico. Fino alla data di entrata in vigore di tale ultimo provvedimento, in osservanza a quanto indicato nella Comunicazione di Banca d'Italia del 9/2/2018, la Banca, su base volontaria, utilizza e manutiene l'Archivio Unico Informatico conformemente al Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, valutando modalità idonea ad assolvere agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 31 e 32 del Decreto Antiriciclaggio.

Le ulteriori normative nazionali di riferimento sono rappresentate da:

- D.L. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati.

Inoltre, in materia di embarghi, rilevano i seguenti Regolamenti europei:

- Regolamento 2580/2001/CE del Consiglio del 27 dicembre 2001 che stabilisce l'obbligo di congelamento di capitali e il divieto di prestazione di servizi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di compiere atti di terrorismo e di persone giuridiche, gruppi o entità dalle prime controllate
- Regolamento 881/2002/CE del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità (elencate nell'allegato al Regolamento medesimo) associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani
- Regolamento 428/2009/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (rifusione dell'originario Regolamento 1334/2000/CE del Consiglio del 22 giugno 2000 modificato dal Regolamento 1382/2014 del 22 ottobre 2014)
- Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio dell'1 agosto 2011, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità "in considerazione della situazione in Afghanistan" e delle decisioni assunte dal "Comitato per le sanzioni" e dal "Comitato 1267" istituiti presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Il legislatore italiano ha emanato in materia di embarghi i seguenti provvedimenti:

- Legge n. 185/1990, come modificata dal D. Lgs. n. 105/2012 emanato in attuazione della Direttiva 2009/43/CE recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento". Tale legge costituisce tuttora la base della disciplina in materia di trasferimenti di beni classificati "materiali d'armamento";
- D. Lgs. n. 221/2017 che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In detto decreto è confluita la disciplina in precedenza contenuta nel D. Lgs. n. 11/2007, nel D. Lgs. n. 64/2009 e nel D. Lgs. n. 96/2003, che sono stati abrogati. Il decreto prevede (artt. da 18 a 21) l'applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico di chi effettua operazioni di esportazione di beni "dual use" in violazione della normativa.

In attuazione delle disposizioni su richiamate in materia di embarghi rilevano i Provvedimenti della Banca d'Italia su riportati, nonché, in particolare il Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 reca indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

2. ITER DI APPROVAZIONE, REVISIONE DELLA POLICY E DIVULGAZIONE

2.1 APPROVAZIONE

La presente Policy è stata definita dall'Organo di gestione della Banca coadiuvato dalla Funzione Antiriciclaggio che ne valida il contenuto ed è sottoposta ad esame ed approvazione dall'Organo di supervisione strategica sentito il parere del dell'Organo con funzione di controllo.

2.2 REVISIONE

La presente Policy è soggetta a revisione almeno con cadenza annuale ed al manifestarsi di ogni circostanza in cui se ne dovesse ravvisare l'esigenza, in funzione della effettiva esposizione al rischio.

A tal fine, la Funzione Antiriciclaggio procede a monitorare la tenuta del presente documento in relazione alle evoluzioni normative e della valutazione dei rischi riciclaggio e finanziamento del terrorismo che via via sono pubblicate dalle varie autorità nazionali ed internazionali nonché in relazione a mutamenti nella struttura e nel modello di governance, organizzativo, distributivo adottati ed in relazione a cambiamenti significativi nell'operatività e a nuove linee di business che la Banca intende sviluppare.

La proposta di modifica della presente Policy è portata all'attenzione dell'Organo di gestione e all'approvazione dell'Organo di supervisione strategica della Banca secondo l'iter previsto al precedente par. 2.1.

2.3 DISTRIBUZIONE

La presente Policy viene circolarizzata alla struttura e reso disponibile mediante pubblicazione sulla intranet aziendale.

3. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

3.1 MISSION E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

Banca di Credito Popolare è stata fondata nel 1888 con l'obiettivo di fornire servizi bancari e di promuovere la crescita economica del territorio locale, raccogliendo i risparmi privati per indirizzarli verso nuovi investimenti produttivi.

In linea con la mission individuata, perseguita ispirandosi ai principi del credito popolare e con una speciale attenzione al territorio di insediamento, la Banca si è da sempre connotata come banca locale e indipendente, operante nell'attività bancaria tradizionale orientata in particolare alle piccole medie imprese e alle famiglie.

La Banca di Credito Popolare sviluppa il proprio modello di business a servizio delle famiglie e delle imprese intorno al tradizionale settore dell'intermediazione creditizia, a cui si affianca una progressiva articolazione dell'offerta, sia in termini di servizi d'investimento, sia in termini di mezzi di pagamento e soluzioni di internet/corporate banking evolute.

In virtù di tali principi e strategie, la Banca presta particolare attenzione al rapporto con i soci, ai quali riserva agevolazioni nella fruizione di specifici servizi bancari.

La Banca di Credito Popolare opera nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione e delle esigenze di patrimonializzazione, salvaguardando la creazione di valore per gli azionisti.

Il modello di amministrazione e controllo tradizionale è stato considerato il più idoneo e funzionale a garantire efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. L'attuale assetto di governo societario favorisce infatti un processo decisionale più snello e una più chiara suddivisione dei compiti di gestione e di controllo tra gli Organi sociali, consente di interpretare e di tradurre efficacemente i principi cardine della forma cooperativa, assicura un maggiore controllo da parte dei soci e un più adeguato bilanciamento dei poteri.

In linea con i principi a cui si ispira il modello tradizionale, la Banca ha adottato schemi statuari e meccanismi di corporate governance che delineano analiticamente i ruoli e le attività tipiche di ciascun organo aziendale, individuandone i compiti e le attività deliberative, propositive e di verifica.

Il sistema di governance si è arricchito ed ampliato nel tempo, in risposta alle sollecitazioni provenienti sia dall'evoluzione del quadro normativo inerente all'operatività della Banca sia in risposta alle sollecitazioni provenienti dalle specificità dell'attività posta in essere.

Il sistema dei poteri definito dal Consiglio di Amministrazione prevede deleghe determinate quanto all'oggetto, alla durata dell'incarico e alle modalità di comunicazione successiva dell'effettivo esercizio delle deleghe e delle relative informazioni da parte del soggetto delegato.

Ai fini della mitigazione del rischio di riciclaggio assumono rilievo prioritario il coinvolgimento degli organi societari e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono.

In particolare:

- il Consiglio di Amministrazione, a cui è demandata la funzione di supervisione strategica;
- la Direzione Generale, a capo della struttura operativa interna, che concorre alla funzione di gestione;
- il Collegio Sindacale, a cui è demandata la funzione di controllo.

3.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, al quale è attribuita la funzione di supervisione strategica della Banca, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla definizione degli assetti organizzativi, delle politiche di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni, verificandone periodicamente l'adeguatezza e la coerenza con l'evoluzione delle strategie e dell'attività aziendale e la loro corretta attuazione.

In ambito antiriciclaggio, il Consiglio di Amministrazione approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività della Banca, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- approva la presente policy ed ogni successivo aggiornamento della medesima che illustra e motiva le scelte che la Banca compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto del requisito di stabilità e di indipendenza di tale carica;
- nomina e revoca il responsabile antiriciclaggio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto del requisito di stabilità e di indipendenza di tale carica;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- esamina, con cadenza almeno annuale, le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia.

3.3 DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale provvede alla gestione di tutti gli affari correnti nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla propria competenza, previa informativa al Presidente. La Direzione Generale, inoltre, rappresentando il vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione ed è pertanto responsabile congiuntamente al Consiglio di Amministrazione delle attività di gestione dei rischi, attuazione del sistema degli obiettivi di rischio e sistema dei controlli interni.

Più specificatamente, in ambito antiriciclaggio, la Direzione Generale concorre nell'esercizio delle seguenti responsabilità:

- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio, al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- assicura l'efficacia nel tempo del medesimo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura altresì che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (es., corretta identificazione anagrafica del cliente, acquisizione e costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati e alle operazioni effettuate) e di conservazione dei documenti e delle informazioni, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura, in materia di segnalazione di operazioni sospette, l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. Detta procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo, la riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura medesima, nonché strumenti, anche informatici, per l'individuazione delle operazioni anomale;
- adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Inoltre, la Direzione Generale concorre nell'esercizio delle seguenti ulteriori responsabilità:

- definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela ed i paesi classificati ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio assicurandone carattere di continuità e sistematicità anche alla luce dell'evoluzione della normativa e delle procedure interne;

- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza, l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale;
- individua, tramite apposita delega formalizzata, l'alto dirigente incaricato di autorizzare l'avvio o la prosecuzione di rapporti o l'esecuzione di operazioni occasionali con soggetti ad alto rischio.

3.4 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, in qualità di organo con funzione di controllo, vigila sull'osservanza delle norme di legge dei regolamenti e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, adottati dalla Banca e sul loro concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è parte integrante del sistema dei controlli interni ed ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dello stesso e sul sistema degli obiettivi di rischio.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

Con specifico riferimento ai sistemi di controllo antiriciclaggio, il Collegio Sindacale:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

I componenti del Collegio Sindacale comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

Precisamente, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 231/2007 il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto. In particolare, esso deve:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi previsti nel Titolo II del D.Lgs. 231/07 e delle relative disposizioni attuative, di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.5 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza contribuisce in via preventiva alla definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e monitora nel continuo il rispetto dei processi ivi previsti.

Nel caso in cui un reato presupposto sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee. Per lo svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceve idonei flussi informativi dalle diverse funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, infine, inoltra al Delegato SOS eventuali segnalazioni di operazioni sospette rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

4. MODELLO ORGANIZZATIVO A PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

4.1 CARDINI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

La Banca è consapevole che un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse.

L'ordinamento organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina l'articolazione della struttura aziendale e gli assetti organizzativi, il ruolo e le aree di competenza assegnati alle funzioni aziendali, nonché i relativi livelli di responsabilità.

La struttura operativa della Banca è incardinata sulla Direzione Generale e si articola in direzioni operative che affiancano la Direzione Generale nel coordinamento e nella gestione di specifiche aree di influenza.

Con riferimento più specifico ai presidi in ambito antiriciclaggio, la Funzione Antiriciclaggio risulta autonoma, sia gerarchicamente che funzionalmente, rispetto alle singole strutture operative della Banca, agisce in modo indipendente, riferendo degli esiti dell'attività svolta agli Organi aziendali con obiettività ed imparzialità ed ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

4.2 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

La Banca ha istituito una funzione indipendente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio (Funzione Antiriciclaggio), in coerenza con il principio di proporzionalità.

La Funzione Antiriciclaggio – come puntualmente indicato nell'Ordinamento Organizzativo della Banca – è incardinata nella Funzione Compliance, con un riporto gerarchico verso quest'ultima ed un riporto funzionale verso il Consiglio di Amministrazione.

La Funzione Antiriciclaggio risulta autonoma, sia gerarchicamente che funzionalmente, rispetto alle singole strutture operative della Banca, agisce in modo indipendente, riferendo degli esiti dell'attività svolta agli Organi aziendali con obiettività ed imparzialità ed ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

La nomina e la revoca del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. La procedura di selezione si basa sull'analisi di criteri oggettivi quali le conoscenze ed esperienze professionali maturate dal candidato in tema di controlli interni, con specifico riferimento a quelli in ambito antiriciclaggio, nonché la sensibilità maturata nella individuazione dei rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di adeguati presidi di mitigazione.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo ed è selezionato previa verifica del possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Il Responsabile Antiriciclaggio, che riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

La Funzione Antiriciclaggio ha accesso a tutte le attività svolte dalla Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

La Funzione Antiriciclaggio - in coerenza con il principio di proporzionalità - è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia.

A detto personale è assicurato un costante aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo. In particolare, l'assetto organizzativo della Funzione è così articolato:

- il Responsabile: coordina il personale interno alla Funzione nonché l'altro personale che svolge adempimenti in ambito antiriciclaggio, anche se inserito in aree operative diverse;
- gli Addetti: chiamati a svolgere gli adempimenti specificati nella regolamentazione interna della Banca.

Il raccordo della Funzione Antiriciclaggio con la Funzione di conformità è assicurato attraverso un "referente antiriciclaggio", nominato nell'ambito della Compliance.

Taluni compiti in cui si articola l'attività di mitigazione del rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio sono affidati a strutture organizzative distinte, presenti in Banca. In tali casi, la Funzione Antiriciclaggio assicura che la gestione complessiva del rischio di riciclaggio sia ricondotta ad unità, esercitando i propri compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione

La Banca trasmette alla Banca d'Italia, nel termine di 20 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del Responsabile Antiriciclaggio.

4.3 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DEL DELEGATO SOS

Ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 231/07, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è il legale rappresentante ovvero un delegato dell'intermediario.

La Banca, in base al principio di proporzionalità, conferisce, con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, la delega in materia di segnalazione di operazioni sospette, valutando: il possesso in capo al soggetto delegato di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità; la capacità dello stesso di svolgere la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali; l'assenza in capo al medesimo di responsabilità dirette in aree operative o rapporti di dipendenza gerarchica con soggetti appartenenti a queste aree.

Il ruolo del delegato delle SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno della struttura, tramite circolare. La nomina e la revoca del medesimo soggetto sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

Il Delegato SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali significative per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es: richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi) ed utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili.

Il Delegato delle SOS è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF.

4.4 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA RESPONSABILE INTERNAL AUDIT

La Banca ha istituito una funzione indipendente deputata alle attività di revisione interna, in coerenza con il principio di proporzionalità.

Il responsabile della funzione è una persona fisica.

La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. La procedura di selezione si basa sull'analisi di criteri oggettivi quali le conoscenze ed esperienze professionali maturate dal candidato in tema di controlli interni, ivi incluse quelle in ambito antiriciclaggio, nonché la sensibilità maturata nella individuazione dei rischi e di adeguati presidi di mitigazione.

Il Responsabile della Funzione Internal Audit rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo ed è selezionato previa verifica del possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Il Responsabile Internal Audit, che riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Il Responsabile Internal Audit ha accesso a tutte le attività svolte dalla Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

La Funzione Internal Audit - in coerenza con il principio di proporzionalità - è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia. A detto personale è assicurato un costante aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo. In particolare, l'assetto organizzativo della Funzione è così articolato:

- il Responsabile: coordina il personale interno alla Funzione;
- gli Addetti: chiamati a svolgere gli adempimenti specificati nella regolamentazione interna della Banca.

5. ARTICOLAZIONE PRESIDI DI CONTROLLO E RELATIVE RESPONSABILITÀ

5.1 PRESIDI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

Nel modello adottato dalla Banca, fondamentale è il ruolo dei controlli di linea, poiché è presso le linee operative che può -in primo luogo- manifestarsi l'esposizione al rischio da parte della Banca.

I controlli di linea sono intesi come controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), o incorporati nelle procedure informatiche, e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni poste in essere dalla Banca, con un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali.

I controlli più importanti vengono effettuati in prima linea nel momento in cui viene perfezionata l'operazione. Tali controlli sono volti sia alla necessità di rispettare gli adempimenti prescritti dalla legge, sia ad assicurare l'affidabilità del sistema informativo antiriciclaggio della Banca o Società interessata. Ciascuna operazione eseguita riporta la matricola dell'addetto che l'ha effettuata.

Ciascun operatore è, ad ogni effetto, personalmente responsabile delle registrazioni che risultano effettuate con la propria matricola e deve, pertanto, effettuare le verifiche sulla procedura per la presenza di eventuali anomalie/errori registrate a proprio carico, provvedendo tempestivamente ad effettuare le opportune sistemazioni.

Per un maggiore dettaglio dei controlli di linea effettuati presso le dipendenze e delle rispettive modalità operative si rimanda al Manuale Antiriciclaggio.

5.2 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La Funzione Antiriciclaggio monitora nel continuo -anche attraverso verifiche in loco- che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di violazione di norme di etero-regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia. L'adeguatezza e l'efficacia della Funzione Antiriciclaggio sono sottoposte a verifica periodica da parte della Funzione Internal Audit.

In particolare, sono affidati alla Funzione Antiriciclaggio le seguenti responsabilità:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio. In particolare, la Funzione Antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali (es. funzione di controllo di conformità, la revisione interna, area legale, organizzazione, gestione dei rischi, risorse umane, sistemi informativi) per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, e realizzare processi conformi alla normativa;
- redigere e trasmettere alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione un documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio). Il documento, costantemente aggiornato, è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario;
- verificare nel continuo -anche attraverso verifiche in loco su base campionaria- l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle

procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;

- valutare, per quanto di competenza, le analisi svolte dalla rete (filiale e area) in relazione ai clienti sottoposti al regime di adeguata verifica rafforzata con particolare riguardo alle motivazioni che hanno determinato l'applicazione del citato regime, il suo mantenimento o la sua revoca;
- svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Negli altri casi il Responsabile Antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i relativi esiti;
- porre particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa;
- condurre verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela ed assicurare un adeguato supporto al Delegato SOS, effettuando le valutazioni preliminari delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalla Rete (filiale e area) nonché fornendo ulteriori informative utili ai fini della valutazione di segnalazione di operazioni sospette;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e alla Direzione Generale;
- fornire supporto nel continuo alla rete ed alle altre unità operative della Banca in tutti gli ambiti connessi alla prevenzione del rischio di riciclaggio che possano presentare peculiarità che dette unità organizzative non sono in grado di risolvere in autonomia;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati (cd flusso SARA) concernenti l'operatività complessiva della Banca;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione (Responsabile Risorse Umane), la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali ed alla Direzione Generale. In tale contesto, la Funzione Antiriciclaggio presenta, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, proponendo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione un piano di attività da svolgere nel corso dell'anno. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione;

- collaborare, in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, con le Autorità di Vigilanza e Investigative. In particolare, curare la predisposizione e l'inoltro delle segnalazioni al MEF e/o riscontro a specifiche richieste con riferimento delle infrazioni ex art. 49 del d.lgs 231/2007;
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della Funzione Antiriciclaggio, approvata dagli organi aziendali.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle suddette attività si fa rinvio al Regolamento interno della Funzione Antiriciclaggio, allegato alla presente Policy (cfr. Allegato 2).

5.3 DELEGATO SOS

Sono affidate al Delegato SOS le seguenti responsabilità:

- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello), acquisendo ogni informazione utile per l'analisi delle operazioni anomale;
- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione. Il Delegato SOS svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e, qualora richiesto, riscontra le Autorità Investigative, corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalle stesse;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
- comunicare, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione;
- comunicare, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

5.4 FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

I presidi di controllo di terzo livello sono affidati alla Funzione di Internal Audit.

Esso verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento nonché vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni in materia.

In particolare, l'Internal Audit, attraverso controlli sistematici anche di tipo ispettivo, provvede a:

- pianificare (Piano Audit annuale) gli interventi, sia a distanza che ispettivi, per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo;
- verificare il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto, che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- verificare l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- accertare l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione;

- svolgere interventi di follow up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro;
- fornire agli organi aziendali, almeno annualmente, compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazione di operazioni sospette.

Gli interventi di audit sono più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti a profilo di rischio "elevato".

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle suddette attività si fa rinvio al Regolamento interno della Funzione.

5.5 ALTO DIRIGENTE

La Banca ha individuato nel Direttore Generale l'alto dirigente con il compito di seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato.

Il Direttore Generale può delegare tale compito ad altro dipendente in possesso di idonei requisiti di esperienza professionalità nonché idonea conoscenza del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo complessivo cui è esposta la Banca. Egli è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio. La delega è formalizzata per iscritto.

L'alto dirigente autorizza:

- l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo ovvero l'esecuzione dell'operazione occasionale riconducibile a cliente o titolare effettivo che rientrano nella definizione di PEP. Egli valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio
- autorizza l'apertura o la prosecuzione di rapporti continuativi o l'esecuzione di occasionali con altri soggetti ad alto rischio effettuando preventivamente una valutazione circa l'adeguatezza delle misure e dei presidi adottati per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto
- in caso di apertura di rapporti di corrispondenza con sede in Paesi terzi, l'alto dirigente non coincide con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il rispondente. In caso di coincidenza il Direttore Generale provvede alla nomina di altro dirigente in possesso dei requisiti richiesti. L'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza

5.6 PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA

L'offerta è affidata alla rete diretta delle proprie filiali o di altre strutture interne della Banca.

La Banca non offre i propri servizi attraverso consulenti finanziari.

Si avvale invece della collaborazione di alcuni agenti in attività finanziaria.

In tale ambito, nella stipula delle convenzioni di servizio, deve prevedere l'indicazione di precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto delle procedure nonché i sistemi di controllo adottati al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti.

Nell'ambito delle suddette convenzioni stipulati con la rete distributiva, la Banca:

- indica le regole di condotta a fini antiriciclaggio che essi devono seguire nello svolgimento dell'attività per conto della medesima;

- si impegna a fornire agli addetti alla rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell'esecuzione delle operazioni e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
- appronta, o verifica che siano stati approntati, programmi di formazione specifici e periodici a favore della rete distributiva, affinché gli addetti abbiano una conoscenza adeguata della normativa e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;
- monitora costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale;
- effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva;
- interviene a supporto della rete distributiva quando è richiesta una verifica rafforzata della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio.

Gli agenti in attività finanziaria sono soggetti ai medesimi controlli a cui sono sottoposte le unità periferiche della Banca.

Ai fini del controllo sull'operato della rete distributiva, anche con riferimento agli obblighi antiriciclaggio, sono previste specifiche attività ispettive condotte dalla Funzione Antiriciclaggio e dall'Internal Audit.

Coerentemente con le politiche interne adottate in materia di governo dei nuovi prodotti/servizi/canali, lo sviluppo di nuovi canali di distribuzione deve essere attentamente valutata in termini di esposizione al rischio ML/FT, dei presidi di controllo da sviluppare al fine di mitigare il rischio insito nel nuovo canale e qualora non gestibile o non mitigabile non se ne autorizza l'utilizzo.

L'introduzione di un nuovo canale distributivo (o modifica rilevante a quelli esistente) deve essere sottoposto a preventiva valutazione della Funzione Antiriciclaggio che ne valuta i rischi ML/FT con il supporto della Funzione di Risk Management e sottoposto a parere preventivo del Comitato gestione rischi. A seguito della valutazione di rischio esso è sottoposto quindi ad approvazione del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. I canali distributivi diversi da quelli diretti devono essere considerati ai fini della ponderazione dei fattori di rischio da assegnare alla clientela che si avvalgono di detti canali.

5.7 ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

La Banca può demandare, in tutto o in parte, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi purché essi rientrino tra gli intermediari elencati all'art. 26, comma 2, del Decreto e ferma la propria piena responsabilità per l'osservanza di detti obblighi. Non può invece essere delegato a terzi l'obbligo del controllo costante. La Banca NON si avvale, per l'esecuzione delle attività di adeguata verifica della clientela, di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

L'attestazione è chiaramente riconducibile al terzo attestante attraverso accorgimenti idonei (es. sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato o invio con sistemi informatici), e deve essere trasmessa dal terzo e non dal cliente.

L'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate e contiene almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;

- le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

L'attestazione può essere resa in formato cartaceo o informatico prediligendo quella in formato informatico con i necessari requisiti di sicurezza e protezione del dato.

La Banca rimane responsabile dell'adeguata verifica e valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario la Banca provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF.

In tali circostanze la Funzione Antiriciclaggio è sempre coinvolta per le valutazioni conseguenti che possono determinare anche interventi sull'intermediario attestante.

La Banca provvede, nell'ambito delle modalità di raccolta e di scambio delle informazioni, a:

- definire con il terzo le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuando i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- prevedere modalità e strumenti per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare con diligenza professionale la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari dai terzi, dal cliente ovvero da altre fonti.

Attualmente la Banca svolge gli obblighi direttamente e non si avvale di attestazioni di terze. In caso in cui la Banca intenda avvalersi di tale modalità le funzioni proponenti dovranno coinvolgere per gli aspetti relativi al rischio ML/FT la Funzione Antiriciclaggio ed attivare nel caso di ricorso ricorrente a tale modalità della procedura autorizzativa prevista al precedente par. 5.6.

In caso di ricorso estemporaneo dell'attestazione di terzi la Funzione Antiriciclaggio è chiamata ad esprimere proprie valutazioni sul format da utilizzare e si attiverà nei confronti dell'intermediario terzo per le fasi sopra rappresentate. L'utilizzo di tale modalità di adeguata verifica deve essere portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione a cura della Funzione Antiriciclaggio e valutata con specifico riguardo ai rischi sottesi e sulla circostanza di estemporaneità ed eccezionalità del ricorso a tale strumento.

Alla Banca può essere demandato l'assolvimento degli adempimenti di adeguata verifica della clientela – ad eccezione del controllo costante – da parte di intermediari terzi soggetti alla disciplina antiriciclaggio, sui quali ricade la piena responsabilità per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela (es. da Società prodotto, Compagnie di assicurazione). In tale ambito sono definite specifiche procedure e convenzioni per lo svolgimento corretto degli adempimenti svolti per conto dei terzi in conformità alle disposizioni normative e a quelle sopra evidenziate.

5.8 SCELTE ADOTTATE IN TEMA DI ESTERNALIZZAZIONI

La Banca ha deciso di non affidare lo svolgimento dei controlli in ambito antiriciclaggio a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza avendo a disposizione le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni.

In ogni caso, qualora la Banca decidesse di ricorrere – in tutto o in parte- all'esternalizzazione di attività di controllo in ambito antiriciclaggio si adopererà affinché detto modello non pregiudichi la qualità complessiva del sistema dei controlli.

Con riguardo invece ai sistemi informatici (cfr. par. 4.7), in ottemperanza alle disposizioni in materia di esternalizzazioni, la Banca utilizza primari fornitori nel rispetto delle previsioni in materia previste dalla Circolare 285/2013.

Con riferimento a detti sistemi, la Banca per il tramite della Funzione Antiriciclaggio verifica comunque il funzionamento del sistema informativo.

Con riferimento al sistema di gestione del profilo di rischio, la Banca per il tramite della Funzione Antiriciclaggio analizza il funzionamento nonché le modalità con cui il sistema combina i fattori di rischio per ottenere il profilo di rischio al fine di attestare la rispondenza dei fattori e criteri previsti dal sistema informatico con le politiche, gli orientamenti strategici in materia di adeguata verifica nonché con i fattori rilevanti e le misure definiti dalla Banca.

5.9 NUOVI PRODOTTI/SERVIZI

La Funzione Antiriciclaggio è sempre preventivamente coinvolta insieme ad altre Funzioni interessate (es Compliance¹, Risk Management, Organizzazione) in sede di ideazione ovvero di ingresso in nuovi mercati e segmenti e sviluppo di nuovi prodotti, servizi e canali, collaborando all'identificazione dei rischi potenziali e fornendo, ove applicabili, valutazioni quantitative in coerenza con le politiche interne adottate in materia di governo dei nuovi prodotti/servizi/canali.

Tale iter viene inoltre innestato in sedi di modifica rilevante a prodotti esistenti (quali ad esempio l'introduzione di nuovi canali distributivi).

5.10 SUPPORTI INFORMATICI

Le procedure strutturate di raccolta dei dati e delle informazioni attraverso specifici questionari, ed i connessi supporti per l'elaborazione del profilo di rischio tramite algoritmi predefiniti in grado di assegnare in automatico il profilo di rischio del cliente, sono indispensabili per assicurare la coerenza e l'efficacia dei presidi antiriciclaggio ma non possono mai sostituirsi al prudente apprezzamento del soggetto che è preposto all'adeguata verifica ed al monitoraggio nel tempo del rapporto continuativo.

Le procedure informatiche di supporto adottate dalla Banca sono rappresentate dal sistema GIANOS, che si articola nei seguenti moduli:

- "Kyc – Know Your Customer" che consente di compilare il questionario elettronico sull'adeguata verifica della clientela e - nel contempo - di profilare la clientela in occasione dell'apertura di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale;
- "Profili di Rischio" che funge quale ausilio alla gestione delle attività rivolte al monitoraggio del profilo di rischio del cliente: il modulo consente, infatti, di determinare il punteggio di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo del cliente e attribuire una fascia all'interno della quale questi possa essere classificato in modo da poter eseguire, nei suoi confronti, delle verifiche più o meno incisive;

- “Valutazione inattesi” che è dedicato alla valutazione delle operazioni estratte tramite la procedura batch dalla procedura di generazione di indici di anomalia per operazioni sospette;
- “Usura e Monetica”: Il modulo genera specifiche pratiche di inatteso nel modulo “Valutazione inattesi” di cui al punto precedente;
- “Controlli interni”, rivolto al controllo delle registrazioni AUI;
- “Diagnostico AUI”, rivolto al controllo delle registrazioni effettuate in Archivio Unico Informatico, mediante ricerche che mirano a fornire un'analisi di correttezza - formale e logica - nonché un'analisi andamentale relativa all'utilizzo delle causali analitiche, al fine di monitorare potenziali omissioni di registrazioni in A.U.I.

Inoltre la Banca si avvale del Software “SADAS”, utilizzato per la gestione dei flussi inerenti alle c.d. ‘Comunicazioni Oggettive’, da inoltrare con periodicità mensile alla U.I.F.

Con riferimento agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni (cfr. par. 8) la Banca adotta il sistema messo a disposizione dal CSE che rilascia specifica attestazione di conformità agli standard previsti dall’Autorità di Vigilanza.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

6.1 PRINCIPI GENERALI

Le nuove disposizioni di vigilanza richiedono agli intermediari un'analisi complessiva –su base periodica– dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono potenzialmente esposti.

L'obiettivo del processo di autovalutazione è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti e i metodi di svolgimento di tali attività criminali (cd rischio inerente), le criticità del sistema di prevenzione adottato (cd. vulnerabilità) e quindi i settori che, al netto delle mitigazioni già in essere, espongono maggiormente la Banca a tali rischi (cd. rischio residuo).

La valutazione è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Banca conduce annualmente un'autovalutazione del rischio di riciclaggio cui è esposta sulla base di una metodologia, allegata alla presente Policy, che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del rischio inerente, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- analisi delle vulnerabilità, analizzando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- determinazione del rischio residuo, valutando il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- azioni di rimedio, adottando appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

In occasione dell'apertura di nuove linee di business l'esercizio è svolto per le nuove linee.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria. Costituiscono esempi non esaustivi le seguenti:

- nuovi canali distributivi
- introduzione di nuovi prodotti innovativi o
- nuovi segmenti di clientela
- variazione del modello organizzativo accentrato
- acquisizione di nuove società tramite operazioni straordinarie

L'esercizio di autovalutazione è condotto a cura della Funzione Antiriciclaggio che trasmette il relativo documento finale alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione.

Per maggiori dettagli si rinvia all'Allegato 1 "Metodologia Autovalutazione".

6.2 MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di business considerata rilevante, tenendo in considerazione i fattori di rischio specifici ed il principio di proporzionalità.

I criteri per l'individuazione delle linee di business sono definiti in ragione della natura, organizzazione, specificità e complessità operativa della Banca.

La Banca illustra, nel documento di autovalutazione, le ragioni che hanno portato all'individuazione delle specifiche linee di business e del peso attribuito a ciascuna linea rispetto all'operatività complessiva.

Nell'esercizio di autovalutazione sono coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- il coordinamento del progetto è stato assicurato dalla Funzione Antiriciclaggio, la quale ha altresì acquisito le informazioni relative al contesto esterno di riferimento;
- i dati e le informazioni relativi alla clientela ed ai servizi offerti dalla Banca sono raccolti con la collaborazione delle strutture commerciali;
- la fase di elaborazione dei dati raccolti, di valutazione del rischio inerente e di analisi delle vulnerabilità attuali è svolta dalla Funzione Antiriciclaggio;
- la fase di predisposizione degli esiti del processo, in termini di valutazione del rischio residuo e di individuazione delle iniziative di adeguamento necessarie, beneficia del contributo della Compliance, del CRO (anche nella sua veste di responsabile del resoconto ICAAP, ILAAP) e della Funzione Internal Audit;
- la fase di discussione collegiale degli esiti del processo di autovalutazione coinvolge, nell'ambito di incontri dedicati, tutte le funzioni e gli organi in precedenza richiamati;
- l'approvazione delle misure di adeguamento è demandata al Consiglio di Amministrazione, supportato dalle valutazioni del Collegio Sindacale.

6.3 INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO INERENTE, DELLE VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO RESIDUO

La Banca valuta il rischio inerente e ne assegna il relativo livello tenendo conto dei seguenti fattori rilevanti:

- operatività: il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica;
- prodotti e servizi: i prodotti e servizi offerti e il mercato di riferimento;
- clientela: la tipologia di clientela, con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio;
- canali distributivi: i canali distributivi utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi;
- area geografica e paesi di operatività: il rischio geografico è valutato con riferimento alla clientela nonché all'operatività posta in essere con l'estero.

La Banca individua e valuta, susseguentemente, le vulnerabilità dei presidi prendendo in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo nonché dalle autorità di vigilanza ed attribuendole il relativo livello tenendo conto dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio.

La Banca determina il livello di rischio residuo attraverso la combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità, per ogni linea di business ed a livello complessivo.

6.4 AZIONE DI RIMEDIO

La Banca, una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di business e di quello complessivo, individua le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui.

Le azioni di rimedio, accompagnate dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato nel continuo a monitorare lo stato di avanzamento degli interventi individuati e il Collegio sindacale promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

I principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia riguardano: (i) gli obblighi di adeguata verifica della Clientela, (ii) l'approccio basato sul rischio, (iii) la registrazione e conservazioni dei dati.

7. OBBLIGO DI "ADEGUATA VERIFICA" DELLA CLIENTELA

La Banca osserva gli obblighi di adeguata verifica della Clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto continuativo;
- b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai Clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un Cliente.

La Banca utilizza le informazioni riguardanti la propria Clientela e le operazioni da essa svolte, acquisita nel quadro delle procedure di adeguata verifica, al fine di valutare se le transazioni e i rapporti (nei quali sono ricompresi anche i conti di corrispondenza, nonché le relazioni d'affari quali, ad esempio: le joint ventures, prestiti in pool, ecc., cfr. Definizioni) siano riconducibili – in maniera diretta o indiretta - a soggetti o entità coinvolti in reati presupposto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

7.1 CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela si attuano attraverso:

- a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella

disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela si applicano a tutti i nuovi Clienti. In relazione ai clienti già acquisiti, la Banca svolge nuovamente l'adeguata verifica quando opportuno, in ragione dell'innalzamento del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente nonché in occasione delle scadenze per il monitoraggio.

La Banca, qualora non fossero in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della Clientela, non instaura rapporti continuativi né eseguono operazioni ovvero procedono all'estinzione del rapporto continuativo già in essere.

7.2 MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:

- a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.
- b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.
- c) c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo della prestazione professionale si effettua verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;
- d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

La Banca è dotata di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi, acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di adeguata verifica della Clientela, con quelli presenti nel database "World-check" che riporta l'elenco, a titolo esemplificativo:

- delle persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (*PEP: Persone Politicamente Esposte*);
- dei soggetti per i quali esistono notizie di stampa che riferiscono di procedimenti a loro carico;
- dei soggetti da sottoporre a misure di congelamento di capitali e attività economiche (*Liste comunitarie*);
- delle persone e società coinvolte nell'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, contenute in liste comunicate dall'ABI;
- degli individui appartenenti o associati ai Talebani e Al-Qaida (*Lista ONU*).

8. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E FATTORI DI RISCHIO

8.1 PRINCIPI GUIDA

L'approccio basato sul rischio è il principio cardine che orienta le scelte della Banca nell'individuare, valutare e gestire tutti i rischi rilevanti connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

In base a detto principio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica posti in essere dalla Banca sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente, al prodotto o al servizio offerto.

In tema di adeguata verifica, la Banca si attiene ai seguenti principi guida:

- la conoscenza del cliente è cruciale - L'adeguata verifica della clientela, e il relativo monitoraggio nel tempo, costituiscono un passaggio fondamentale per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Uno dei principi portanti del sistema di prevenzione e rilevazione di operazioni di riciclaggio adottato dalla Banca è costituito proprio dalla necessità della conoscenza della clientela, sin dall'inizio della relazione d'affari (ovvero in relazione al compimento di operazioni isolate);
- la verifica deve essere adeguata e riscontrata - La conoscenza del cliente deve essere "adeguata": se insufficiente, espone ai rischi di riciclaggio e alle sanzioni di legge; se eccessiva, rischia di produrre inefficienza; troppo controllo -dove non serve- disperde risorse, che potrebbero essere meglio utilizzate. La verifica deve consentire di superare ogni barriera che si frappone alla ricerca del beneficiario finale del rapporto e delle disponibilità ivi depositate e movimentate. Le informazioni relative al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo, devono essere riscontrate tramite una fonte affidabile e indipendente;
- la profondità e l'estensione degli adempimenti sono coerenti con il profilo del cliente - l'individuazione della profondità ed estensione degli adempimenti di prevenzione e monitoraggio - per il tramite dell'attribuzione ad ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, dello specifico profilo di rischio -sono il risultato a cui tende il processo di adeguata verifica. Profondità ed estensione di detti adempimenti, ivi inclusi i casi in cui occorre verificare la congruità del profilo di rischio assegnato in presenza di eventi o circostanze che siano suscettibili di modificarlo, sono definiti ex-ante dalla Banca.

8.2 CRITERI GENERALI E FONTI INFORMATIVE UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Banca ha individuato -anche avvalendosi come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia e delle comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF - i seguenti criteri generali e relative fonti informative utili per la valutazione del rischio:

A) Criteri generali aventi carattere trasversale

- approccio basato sul rischio non ammesso a giustificazione di condotte che si traducano in inadempimento di obblighi puntualmente definiti da previsioni di legge o dalle disposizioni Banca d'Italia;
- massima coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura della Banca;
- elevata tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate;
- utilizzo lecito di ogni possibile fonte e documento utile, al fine di trarre informazioni per l'individuazione del profilo di rischio della clientela.

B) Criteri generali di valutazione concernenti il cliente

- ambito di attività e caratteristiche del cliente, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore;

- paese o area geografica nei quali il cliente o il titolare effettivo hanno la propria sede o la residenza o il domicilio o la localizzazione dell'attività svolta;
- paese o area geografica dai quali provengono i fondi;
- paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti significativi;
- comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi ovvero del compimento di operazioni;
- finalità della costituzione di un cliente diverso da una persona fisica, scopi che persegue e modalità attraverso cui opera per raggiungerli;
- forma giuridica adottata, sempre con riferimento ad un cliente diverso da una persona fisica, soprattutto se essa presenti particolari elementi di complessità od opacità;
- presenza del cliente e/o titolare effettivo nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea;

C) Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione

- struttura del prodotto o del servizio offerto, in termini di trasparenza e complessità;
- canali attraverso cui il prodotto o servizio offerto è distribuito;
- eventuale coinvolgimento nel prodotto o Funzione offerto di una pluralità di parti o di paesi;
- grado di novità del prodotto o servizio offerto, soprattutto in presenza di nuove tecnologie o nuovi metodi di pagamento;
- utilizzo di contante e presenza di operazioni di importo elevato;
- ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e del titolare effettivo e della natura e dello scopo del rapporto;
- valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche professionali o dimensionali, di settore economico, di area geografica.

D) Criteri generali di valutazione inerenti al paese o all'area geografica

- tasso di criminalità del paese ed efficacia del suo sistema investigativo e giudiziario, nel caso di fondi provenienti da un paese terzo;
- scopo e della natura del rapporto, nel caso di fondi ricevuti da o inviati a paesi terzi associati ad attività terroristiche;
- adeguatezza dei presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ed efficacia dei controlli di vigilanza, ove il cliente sia un intermediario bancario o finanziario estero.

E) Fonti informative utili alla valutazione del rischio

- rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da analoghi organismi internazionali;
- l'elenco pubblicato dal GAFI dei paesi a rischio elevato e non collaborativi;
- relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP);
- rapporti approvati dal Global Forum dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni;

- valutazioni OCSE sull'impegno dei paesi nello scambio automatico delle informazioni basato sul cd. "Common Reporting Standard";
- Supranational Risk Assessment Report della Commissione europea;
- Analisi nazionale del rischio del Comitato di sicurezza finanziaria;
- relazioni annuali dei vari organi giudiziari in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia;
- relazioni annuali sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia;
- relazioni annuali sull'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata;
- comunicazioni e provvedimenti sanzionatori delle autorità di vigilanza;
- indicatori, schemi di anomalia e casistiche di riciclaggio UIF;
- informazioni rilevanti provenienti da istituti di statistica;
- informazioni rilevanti provenienti da fonti giornalistiche autorevoli;
- altre fonti informative finalizzate a verificare se il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

8.3 FATTORI DI RISCHIO BASSO

La Banca considera a basso rischio di riciclaggio, tenuto conto delle caratteristiche della propria clientela alla luce dei criteri definiti nella normativa di riferimento, e -dunque- applica misure semplificate di adeguata verifica, nei seguenti casi²:

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- clienti o titolare effettivo che sono residenti o abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C);
- intermediari bancari e finanziari italiani³. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, la Banca considera, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio;

² Le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando: sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo; vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio; le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio; sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

³ Limitatamente a: banche; Poste italiane S.p.a.; istituti di moneta elettronica (IMEL); istituti di pagamento (IP); società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB; Cassa depositi e prestiti S.p.a.; imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB; i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla

- intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, la Banca considera, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

- contratti di assicurazione vita rientranti nei rami indicati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quando il premio annuale non eccede 1.000 euro o il premio unico non è di importo superiore a 2.500 euro;
- forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, se esse non prevedono clausole di riscatto diverse da quelle previste dall'articolo 14 del medesimo decreto e non possono servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità. Si fa riferimento a prodotti e servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (es., con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo.

C) Fattori di basso rischio geografici

- paesi comunitari;
- paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio, di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva antiriciclaggio e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;
- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti⁴ valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti⁵ (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

medesima legge; le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

⁴ Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

⁵ Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

8.4 FATTORI DI RISCHIO ELEVATO

La Banca applica misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure da una propria autonoma valutazione.

La Banca considera a elevato rischio di riciclaggio, tenuto conto delle caratteristiche della propria clientela alla luce dei criteri definiti nella normativa di riferimento, e dunque applica misure rafforzate di adeguata verifica, nei seguenti casi:

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

- rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale, in cui –ad esempio- il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erronee o non producono documentazione sulla propria identità oppure chiedono di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;
- cliente o titolare effettivo residenti o con sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi a rischio elevato di cui alla successiva lettera C) e non sussista una valida ragione economica o legale che giustifichi la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti oppure ove le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente ha sede;
- sussistenza con riferimento al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore, di indici reputazionali negativi quali: procedimenti penali, quando questa informazione è notoria o comunque nota e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzo; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa (D.lgs. 231/2001); sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni antiriciclaggio; sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette; notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative, ove fondate e attendibili; attività esercitata, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente o al titolare effettivo (es. rapporti familiari o d'affari);
- ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, quali trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono favorire l'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari⁶;
- utilizzo improprio delle società veicolo per schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni

⁶ Specifica attenzione è posta a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5 (29) in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Si considerano altresì a elevato rischio le entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli⁷ in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust;

- tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante, quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;
- tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione, quali ad esempio, settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;
- tipo di attività riconducibile ad altri settori economici a maggior rischio individuati dalla Banca, di cui all'elenco allegato alla presente Policy (cfr. Allegato 3);
- cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti ricompresi dalla nozione di PEP;
- cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione, quali, ad esempio, amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
- assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscano o ostacolino l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato;
- il cliente è una nuova impresa priva di un adeguato profilo aziendale o di una storia documentata.

B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare, quali ad esempio servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche, specie se provenienti da settori economici ad alto rischio;
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo, quali ad esempio, carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, azioni al portatore, operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;
- operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati;
- operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
- operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro;
- operazioni rispetto alle quali sussistono dubbi circa le loro finalità;
- rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività quali, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale o triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione

⁷ In relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (Immediate Outcome) n. 5

giustificativa, oppure ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;

- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti;
- prestiti (compresi mutui) garantiti dal valore di attività in altri paesi, in particolar modo in quei paesi in cui è difficile appurare se il cliente sia il legittimo titolare delle garanzie reali (collateral) o laddove non sia agevole verificare l'identità delle parti che garantiscono il prestito.

C) Fattori di rischio elevato geografici

- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e altri tipi di rischio⁸, come definiti in Allegato;
- paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti⁹;
- paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali¹⁰ come definiti in Allegato;
- paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche¹¹ come definiti in Allegato;
- paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali¹² come definiti in Allegato;
- rapporti e/o le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio come definiti in Allegato;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediario con sede in paese terzo.

⁸ Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

⁹ Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

¹⁰ Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

¹¹ Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali Europol

¹² Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. Common Reporting Standard; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI ed ai "Risultati immediati" (Immediate Outcomes) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

8.5 ASTENSIONE E CASI PER I QUALI LA BANCA SI ASTIENE DALL'ACCENDERE RAPPORTI (CLIENTI BLACK LIST)

Qualora ci si trovi nell'impossibilità di assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela la Banca si astiene dall'eseguire l'operazione e dall'instaurare ovvero proseguire il rapporto, valutando l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Nei casi in cui non sia possibile esercitare l'astensione a causa della sussistenza di un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero dell'impossibilità di rinviare l'operazione tenuto conto della normale operatività ovvero quando il differimento dell'operazione possa ostacolare eventuali indagini delle Autorità competenti, la Banca, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, inoltra immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

È fatto comunque divieto di accendere o proseguire rapporti continuativi o accogliere la richiesta di operazioni nei seguenti casi:

- riconducibili a soggetti interessati da procedimenti penali per i reati presupposto del d.lgs. n. 231/2007 o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 con condanna passata in giudicato di cui la Banca sia o venga a conoscenza;
- riconducibili a soggetti interessati da plurime segnalazioni di operazione sospetta e di cui la UIF non abbia proceduto all'archiviazione;
- riconducibili a soggetti che rifiutino di fornire informazioni necessarie per completare l'adeguata verifica;
- riconducibili a soggetti che forniscano indicazioni sul titolare effettivo ovvero sulle altre informazioni richieste manifestamente discordanti da quanto emerge dalle fonti ufficiali (con l'intento di dare all'esterno un'immagine societaria difforme da quella fattuale);
- riconducibili a soggetti presenti nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007;
- banche di comodo;
- operazioni di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime e controllate attraverso azioni al portatore o di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio;
- settori economici altamente sensibili, come indicati in Allegato 3.

I tempi, le modalità di interruzione di rapporti in essere sono definite dall'Alto Dirigente sentito il parere della Funzione Antiriciclaggio, nonché del C.L.O., del C.C.O. e, ove ritenuto opportuno, dell'Uff. Legale.

Viene fornita periodica informativa agli Organi aziendali sul ricorrere di tali situazioni.

9. PROFILO DI RISCHIO, MONITORAGGIO RAPPORTO E MISURE ADEGUATA VERIFICA

9.1 ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO

La Banca ha previsto, a seguito delle attività di adeguata verifica, l'assegnazione della clientela ad una delle seguenti classi di rischio:

PROFILO DI RISCHIO	DESCRIZIONE
Irrilevante (punteggio da 0 a 5)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "Irrilevante" tiene conto dei fattori di rischio basso in precedenza indicati. Le misure di adeguata verifica prevedono pertanto una significativa riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti di adeguata verifica, tenendo conto delle misure di adeguata verifica semplificata di seguito descritte.
Basso (punteggio da 6 a 12)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "basso" tiene conto dei fattori di rischio riferibili ad una clientela ordinaria, con una esposizione al rischio contenuta. Le misure di adeguata verifica prevedono che venga applicata una ordinaria estensione e frequenza degli adempimenti di adeguata verifica, sia in sede di apertura di rapporto/operazione occasionale, sia in corso di rapporto.
Medio (punteggio da 13 a 24)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "medio" tiene conto dei fattori di rischio riferibili ad una clientela ordinaria con una esposizione al rischio maggiore rispetto all'analoga clientela ordinaria classificata a rischio "basso". Le misure di adeguata verifica prevedono che venga applicata una estensione e frequenza più elevata –rispetto a quella prevista per i clienti classificati a rischio basso- degli adempimenti di adeguata verifica, sia in sede di apertura di rapporto/operazione occasionale, sia in corso di rapporto.
Elevato (punteggio da 25 in poi)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "elevato" tiene conto dei fattori di rischio elevato in precedenza indicati. Le misure di adeguata verifica prevedono, in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato, una intensificazione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti, nonché un doppio livello di controllo nell'iter autorizzativo previsto, tenendo conto delle misure di adeguata verifica rafforzata di seguito descritte.

Per gli aspetti più strettamente operativi si fa rinvio al Manuale Antiriciclaggio.

9.2 CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

In funzione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, nonché le azioni susseguenti da porre in essere, da condursi secondo le modalità operative previste dal Manuale Antiriciclaggio, è di seguito indicata.

PROFILO DI RISCHIO	TEMPISTICA/FREQUENZA AGGIORNAMENTO (*)	ATTIVITA'	AZIONI SUSSEGUENTI (**)
Irrelevante	Cadenza almeno quinquennale	Verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato la classificazione del cliente a rischio irrilevante e l'applicazione di misure di adeguata verifica semplificata	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio e adozione di misure di adeguata verifica ordinaria o rafforzata
Basso	Cadenza almeno triennale	Verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato la classificazione del cliente a basso rischio	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio (***)
Medio	Cadenza almeno biennale	Verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato la classificazione del cliente a rischio medio	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio (***)
Elevato	Cadenza almeno annuale	Verifica dell'andamento del rapporto con i clienti classificati a rischio elevato (Monitoraggio rafforzato)	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio (***)

(*) La tempistica è puramente indicativa, dovendosi in ogni caso procedere ad un aggiornamento della documentazione ed eventualmente del profilo di rischio in presenza di scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di status particolari (es., quella di PEP), ovvero dell'inclusione del cliente o del titolare effettivo in liste o elenchi (es. per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento del profilo di rischio è in ogni caso effettuato quando la Banca rileva che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

(**) Nell'ipotesi in cui non si decida di interrompere il rapporto.

(***) L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto (es. l'archiviazione di una segnalazione di operazione sospetta da parte della UIF).

La Banca prevede, fatta salva ogni diversa valutazione in funzione del rischio specifico, un meccanismo di downgrading di profilo per soggetti oggetto di SOS e/o di accertamenti da Autorità Giudiziaria, decorsi almeno 36 mesi dall'entrata in regime adeguata verifica rafforzata e solo al verificarsi delle seguenti condizioni: assenza di ulteriori feed/back UIF/Organi Investigativi; assenza operatività anomala nel periodo (da confermare a cura delle filiali di radicamento del/i rapporti); assenza di notizie stampa e/o rumors negativi (da confermare a cura delle filiali di radicamento del/i rapporti).

Per gli aspetti più strettamente operativi si fa rinvio al Manuale Antiriciclaggio.

9.3 SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Le misure di adeguata verifica semplificata adottate dalla Banca in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio, puntualmente declinate nel Manuale Antiriciclaggio, consistono in una riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti previsti, come di seguito indicato¹³.

A) Modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l'identificazione

- raccolta dei dati identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima dell'apertura del rapporto continuativo con rinvio, fino a un massimo di trenta giorni, per l'effettiva acquisizione della copia del documento.

B) Riduzione delle informazioni da raccogliere

- verifica dei dati relativi al titolare effettivo sub 2)¹⁴ attraverso una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità;
- ricorso a presunzioni per individuare lo scopo e la natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato a uno specifico utilizzo (es., credito al consumo, fondo pensionistico aziendale);

C) Riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti

- aggiornamento delle informazioni raccolte all'apertura di un nuovo rapporto;
- aggiornamento delle informazioni raccolte all'effettuazione di un'operazione di importo superiore a specifica soglia definita in relazione alla tipologia natura e scopo del rapporto;

D) Riduzione frequenza e profondità delle analisi nel monitoraggio del rapporto

- controllo costante solo per le operazioni al di sopra di specifica soglia definita in relazione alla tipologia natura e scopo del rapporto;
- verifica coerenza operazioni al di sopra di specifica soglia definita in relazione alla tipologia natura e scopo del rapporto con scopo e natura rapporto;

9.4 SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Le misure di adeguata verifica rafforzata adottate dalla Banca in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato, puntualmente declinate nel Manuale Antiriciclaggio, consistono:

A) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative a:

- identità del cliente e del titolare effettivo;
- assetto proprietario e di controllo del cliente;

¹³ Le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando: sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo; vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti Disposizioni; le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio; sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

¹⁴ Nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari sono definite "titolare effettivo sub 2".

- reputazione del cliente e del titolare effettivo;
- natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;
- numero, entità e frequenza delle operazioni attese al fine di verificarne la congruenza con natura e scopo del rapporto dichiarato dal cliente;
- ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio;
- destinazione dei fondi.

B) nell'acquisizione di una maggiore qualità di informazioni attraverso:

- un bonifico a valere su un conto intestato al cliente presso un intermediario bancario e finanziario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio equivalenti;
- la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo (es. acquisizione di bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari);
- la verifica dell'origine del reddito e del patrimonio, nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela a rischio elevato;
- informazioni accurate, nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante, per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale¹⁵;
- approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio.

C) in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:

- controlli più frequenti sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
- controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In questo ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività;

D) l'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.

Un cliente o un titolare effettivo a cui è assegnato un rischio elevato comporterà la propagazione del rischio anche su soggetti ad essi collegati (es. cointestatari).

In presenza di soggetti con profilo di rischio elevato e richiesta di affidamenti o revisione di finanziamenti l'approvazione della pratica dovrà contenere specifiche valutazioni circa la concessione anche in funzione al rischio di riciclaggio. In presenza di tali circostanze è previsto che la pratica passi all'approvazione dell'organo deliberante superiore.

9.5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ A DISTANZA

La Banca -in fase di apertura del rapporto o di monitoraggio nel tempo del medesimo- pone particolare attenzione all'operatività a distanza, ed ai relativi strumenti utilizzati, in considerazione dell'assenza di un

¹⁵ In particolare, nei casi di versamenti o di prelievi di contante eseguiti mediante società di trasporto valori, i destinatari verificano che la società stessa sia in grado di fornire, a richiesta, i dati identificativi sui soggetti presso i quali il contante è stato ritirato o consegnato, nonché sulla località di ritiro o di consegna delle somme, sull'importo delle somme ritirate o consegnate e sul taglio delle banconote.

contatto diretto con il cliente o con l'esecutore, ed effettua, alternativamente, riscontri ulteriori come di seguito indicato:

- contatto telefonico su utenza fissa (welcome call);
- invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno;
- bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia o in un paese comunitario;
- richiesta di invio di documentazione controfirmata;
- verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici;
- incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

10. VALUTAZIONE DI SOGGETTI NON RIENTRANTI DIRETTAMENTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La Banca ha previsto, in un'ottica di contenimento del rischio legale e reputazionale cui risulta esposto, una ulteriore misura gestionale volta a mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che prevede un processo di valutazione più selettivo, a fronte di richieste di sponsorizzazioni per clienti connotati da un profilo di rischio di riciclaggio "alto" e di offerte di forniture di beni/servizi (tra cui le consulenze) a favore della Banca nonché di accordi di esternalizzazione. Più analiticamente per importi di forniture su basi annue superiori a 50.000,00 euro o di accordi che riguardino esternalizzazioni di funzioni servizi o attività (cfr. Politiche in materia di esternalizzazione), ovvero richieste di sponsorizzazioni/liberalità superiori a 5.000,00 euro effettuate da soggetti già clienti della Banca profilati a rischio "Alto", sarà cura dell'organo proponente motivare adeguatamente la proposta onde escludere possibili rischi di reputazione per la Banca; in particolare tale misura si sostanzia nell'acquisizione di informazioni aggiuntive, supportate da relative evidenze documentali.

In via generale per tutte le forniture o le richieste di sponsorizzazioni/liberalità superiori alle predette soglie anche qualora siano coinvolti soggetti terzi non clienti, è svolta un'attività di verifica consistente nell'accertamento da parte dell'unità proponente verificare il profilo reputazionale del potenziale fornitore/richiedente onde escludere, almeno in via preventiva, possibili coinvolgimenti in attività criminose che potrebbero accrescere il livello di rischio di riciclaggio. L'unità proponente si avvale del supporto della Funzione Antiriciclaggio.

11. CONSERVAZIONE/REGISTRAZIONE DEI DATI

11.1 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Banca conserva i documenti e le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nonché le altre scritture e registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla chiusura del rapporto continuativo ovvero dall'esecuzione dell'operazione.

11.2 REGISTRAZIONE DEI DATI

Sebbene la normativa antiriciclaggio non preveda più l'obbligo di tenuta dell'Archivio Unico Informatico ("AUI"), la Banca ha valutato utile mantenere in funzione il predetto Archivio Unico Informatico, ritenendo tale presidio informatico adeguato per l'assolvimento degli obblighi di conservazione ed estrazione delle informazioni, anche a fini segnaletici.

I principali dati oggetto di registrazione sono:

- dati anagrafici dei soggetti intestatari del rapporto o che pongono in essere l'operazione occasione, compresi i dati dei titolari effettivi e degli eventuali esecutori;
- data di instaurazione del rapporto continuativo o di compimento dell'operazione;
- causale, importo e tipologia dell'operazione;
- mezzi di pagamento;
- dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione;
- dati identificativi del soggetto per conto del quale questi eventualmente operi.

La registrazione viene effettuata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione (i.e. alla data di movimentazione dei mezzi di pagamento).

La conservazione dei documenti deve avvenire con modalità che prevenano qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni e che siano idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché garantire l'identificazione esplicita dei soggetti legittimanti ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza dei dati acquisiti. Le modalità di conservazione ed il sistema utilizzato devono assicurare inoltre:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità competenti;
- b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo dall'esecuzione dell'operazione e dalla chiusura o variazione del rapporto continuativo;
- c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

La Banca si avvale, per gli obblighi di registrazione di società informatica specializzata dotata di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. L'outsourcer è tenuta a rispettare gli standard tecnici e le caratteristiche richieste. Resta ferma comunque la responsabilità della Banca che presidia i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie

per monitorare nel continuo le attività affidate all'outsourcer. A tal fine è assicurato alla Banca l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione attraverso specifica clausola nel contratto di outsourcing che deve contenere almeno:

- i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;
- l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per il soggetto destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

La Banca mantiene il pieno controllo della corretta e completa registrazione dei dati e delle informazioni rilevanti attraverso la definizione di specifici controlli di I e II livello descritti rispettivamente nel Manuale Antiriciclaggio e nel Regolamento della Funzione Antiriciclaggio.

Restano ferme le disposizioni in materia di esternalizzazione previste dalla Circolare 285 e dalle Politiche adottate dalla Banca in materia.

11.3 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Banca adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una operazione sospetta (SOS); il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità Giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

È inoltre fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi della avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o della esistenza, ovvero della probabilità di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale divieto non si applica:

- alle comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto Antiriciclaggio;
- alle comunicazioni aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni a livello di intermediari bancari e finanziari, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- alle comunicazioni con altri intermediari bancari e finanziari esterni alla banca ed appartenenti ad uno Stato membro o situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Antiriciclaggio, nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, per finalità esclusivamente di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

La Banca assicura la tutela della riservatezza anche per la segnalazione, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Banca, inoltre, pone in essere tutti gli adempimenti in materia di antiriciclaggio nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR).

L'adeguata verifica della clientela costituisce uno dei basilari e fondamentali punti cardine in materia di antiriciclaggio, gravante sui soggetti obbligati affinché entrino in possesso di tutti quegli elementi che possano consentire di "pesare" il cliente ed intercettare la presenza di un eventuale rischio di riciclaggio. Le misure da approntare come anche le informazioni che vengono acquisite debbono in ogni caso rispettare le garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati raccolti dovranno comunque essere trattati esclusivamente ai fini di antiriciclaggio, dovrà essere garantita la sicurezza degli stessi, gestirne il relativo accesso ed il mantenimento in un apposito *repository* per un arco temporale necessario ed adeguato. Tanto è vero che, alla luce dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in cui viene sancito il principio della limitazione della conservazione, i dati personali vanno *"conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati"*.

Occorre rammentare che la liceità del trattamento dei dati e la circostanza per cui l'antiriciclaggio risponda ad un obbligo di legge e persegua un interesse pubblico non esime, in alcun modo, dal regolare rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di privacy, né da eventuali responsabilità relative ad illeciti amministrativi, penali o civili.

Riassumendo, si può asserire che i destinatari della normativa antiriciclaggio procedono all'analisi e alla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio quotidiano delle loro attività come anche alla raccolta, all'utilizzo, alla gestione ed alla conservazione dei dati personali dei clienti perché coperti dal citato regolamento 2016/679 che all'art. 6 individua l'opportuna base giuridica del trattamento dei dati non solo nell'adempimento di un obbligo di legge ma anche di un interesse pubblico. Tuttavia, in considerazione del fatto che, come illustrato, gli operatori sono obbligati comunque al rispetto degli obblighi e dei principi in materia di privacy, è necessario che i destinatari della normativa AML prestino particolare attenzione all'adempimento degli stessi, in quanto, in presenza di condotte illecite o comunque non conformi, alle sanzioni già previste dal D.Lgs 231/2007 potrebbero aggiungersi quelle previste dal GDPR e dal Codice Privacy Italiano.

Quanto sopra riportato è stata peraltro recentemente recepito da legislatore nazionale con il D.Lgs 125 del 4 ottobre 2019 che modificato l'art 39, comma 1, del D.Lgs 231/2007 così come già precedentemente modificato del D.Lgs 90/2017.

12. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

La Banca trasmette alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate dalla UIF.

La Banca invia i dati entro il termine previsto dalle predette disposizioni e ne cura la correttezza e completezza attraverso controlli di I e II livello per garantire la tempestività e la correttezza delle informazioni richieste.

Per il dettaglio delle modalità operative si rimanda al Manuale Antiriciclaggio e al Regolamento della Funzione Antiriciclaggio.

13. COMUNICAZIONI OGGETTIVE

La Banca trasmette, con cadenza periodica, alla UIF dati ed informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo al fine di consentire alla UIF approfondimenti di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo le specifiche istruzioni emanate dalle disposizioni emanate dalla UIF.

La Banca invia i dati entro il termine previsto dalle predette disposizioni e ne cura la correttezza e completezza attraverso controlli di I e II livello per garantire la tempestività e la correttezza delle informazioni richieste.

Le informazioni oggetto delle comunicazioni oggettive sono considerate anche ai fini della profilatura della clientela e del monitoraggio nel continuo dell'operatività della clientela.

Per il dettaglio delle modalità operative si rimanda al Manuale Antiriciclaggio e al Regolamento della Funzione Antiriciclaggio.

14. LE OPERAZIONI SOSPETTE

Qualora la Banca sa, sospetti o abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, procedono all'inoltro di una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) adottando le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione.

Per la Banca è stato definito e formalizzato nella normativa interna una procedura per la segnalazione delle operazioni sospette allo scopo di garantire certezza di riferimento per il personale, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura. L'iter della segnalazione prevede una doppia valutazione delle operazioni sospette. La procedura individuata prevede un contenuto numero di livelli attraverso i quali transita la segnalazione prima di giungere al "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", indicato dalla normativa come "titolare dell'attività, rappresentante legale o suo delegato"; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale responsabile. L'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su base documentale, specie qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione. Ciò agevola i controlli interni e assicura la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni che hanno determinato le decisioni assunte dai soggetti responsabili. In tale ambito, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, è altresì previsto che il Responsabile delle SOS fornisca tempestivamente al Responsabile Antiriciclaggio – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione al fine di procedere all'innalzamento del profilo di rischio dei clienti stessi e ai soggetti ad essi collegati.

I competenti organi aziendali adottano misure tese ad assicurare che il personale a diretto contatto con la clientela sia pronto a dare impulso alla segnalazione.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo appena la Banca venga a conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi di sospetto.

Finché la Banca non ha effettuato la segnalazione, si astiene dal compiere l'operazione, tranne che ciò non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o qualora possa ostacolare le indagini. In questi casi la segnalazione viene effettuata immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette la Banca fa riferimento agli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia con proprio Provvedimento nonché agli schemi di comportamenti anomali emanati e periodicamente aggiornati dell'UIF.

15. FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il finanziamento al terrorismo consiste, di norma, in qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Come nel riciclaggio, anche nella prevenzione di questo reato gioca un ruolo fondamentale la capacità dell'intermediario di conoscere adeguatamente il cliente e le finalità delle operazioni.

Questo processo è in qualche modo agevolato dalla pubblicazione, da parte di organismi internazionali, di liste di nominativi ai quali deve essere interdetta ogni possibilità di accedere a rapporti o operazioni bancarie.

Le liste che includono paesi o istituzioni finanziarie con le quali è interdetta l'operatività, sono costantemente controllate attraverso la verifica della eventuale presenza di alcuno di questi nominativi nelle nostre anagrafiche.

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo la Banca:

- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, ordinanti o beneficiari) soggetti inseriti nei Regolamenti CE o in provvedimenti delle autorità nazionali;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all'UIF;
- effettua in via automatizzata controlli anagrafici e effettua confronti con i nominativi presenti nelle liste fornite dall'ONU OFAC e dai Regolamenti CE;
- applica le misure di congelamento dei fondi e delle disponibilità economiche nei confronti dei soggetti per i quali sia stata accertata l'identità di soggetto designato;
- comunica alla UIF le misure applicate ai sensi del Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea e dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.
- controlla costantemente le liste e i relativi aggiornamenti e la corrispondenza delle stesse con gli elenchi pubblicati dalle autorità.

16. EMBARGHI

Sono previste misure restrittive e sanzionatorie a carico sia di governi di Paesi terzi, sia di entità non statali, persone fisiche o giuridiche in materia di:

- embarghi sulle armi;
- altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione);
- restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti);
- restrizioni all'ammissione (divieto di visto o di viaggio);
- sanzioni penali per chi finanzia associazioni terroristiche od eversive e per chi effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in violazione delle normative amministrative prescritte in tema di "dual use".

In ottemperanza alla normativa in materia di embarghi, la Banca prevede specifici presidi e misure atte a garantire:

- controlli anagrafici e sulle transazioni effettuate dai clienti da e verso Paesi, le persone e le entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni;
- la tracciabilità dei controlli effettuati;
- il congelamento di beni e risorse riconducibili ai soggetti designati, destinatari delle misure restrittive, e l'inoltro delle conseguenti comunicazioni all'UIF;
- la segnalazione di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo o di attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.

17. DATI INFORMATIVI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DI FONDI

La Banca, nell'ambito della prestazione di servizi di pagamento, si dota di procedure atte ad individuare le operazioni di pagamento (es. bonifici) prive delle informazioni sull'ordinante e sul beneficiario che devono essere necessariamente riportate in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2015/847 e determina, in assenza di queste, quando rigettare o sospendere la transazione sulla base delle indicazioni fornite dagli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee emanati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2015/847.

18. LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

La Banca rispetta gli obblighi in materia di limitazione del contante e dei titoli al portatore ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 successive modifiche e integrazioni prevedendo specifica procedura operativa per la corretta gestione degli adempimenti nonché della tempestiva comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni di cui venga a conoscenza.

19. PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI

19.1 FLUSSI INFORMATIVI VS GLI ORGANI AZIENDALI E VS LE ALTRE STRUTTURE

Di seguito si descrivono i flussi informativi vs gli Organi aziendali e vs le altre strutture in relazione agli adempimenti prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Al proposito si rinvia al Regolamento del sistema dei controlli interni e coordinamento delle funzioni aziendali di controllo, al Regolamento dei flussi informativi e ai rispettivi regolamenti delle funzioni aziendali di controllo.

In tali Regolamenti sono previsti le modalità di predisposizione del reporting vs gli Organi Aziendali nonché i flussi informativi minimi.

Ai fini di una corretta pianificazione le funzioni aziendali di controllo (la Funzione Internal Audit e la Funzione Antiriciclaggio, Compliance, Risk management) si coordinano secondo le modalità previste nel Regolamento Sistema dei Controlli Interni e coordinamento delle funzioni aziendali di controllo.

Il Collegio Sindacale convoca periodicamente e/o quando lo ritiene opportuno i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo, ed in particolare la Funzione Antiriciclaggio ed la Funzione Internal Audit al fine di valutare l'idoneità delle procedure di cui si è dotata la Banca per realizzare l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette nonché per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dell'efficacia del sistema di prevenzione degli stessi.

Il Collegio Sindacale stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate incaricando dell'analisi il Responsabile dell'Audit Interno e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Sono inoltre previsti flussi informativi orizzontali tra la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione Internal Audit secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti nonché nel Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni e coordinamento delle funzioni aziendali di controllo nonché nel Regolamento Flussi Informativi.

19.2 FLUSSI INFORMATIVI A CURA DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Come più puntualmente descritto nel Regolamento interno della Funzione Antiriciclaggio, la stessa provvede a:

- informare tempestivamente gli Organi Aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti, attraverso una relazione ad evento;
- presentare, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, relazione nella quale confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione coordinato dalla Funzione;
- presentare almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il piano di attività per l'anno successivo;
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della Funzione Antiriciclaggio, approvata dagli Organi Aziendali.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al Regolamento interno della Funzione Antiriciclaggio.

19.3 FLUSSI INFORMATIVI A CURA DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT

Come più puntualmente descritto nel Regolamento interno della Funzione Internal Audit, la stessa predispone e presenta agli Organi aziendali specifiche Relazioni o Report in cui sono rappresentati gli esiti dell'attività di audit condotte, le eventuali criticità e le azioni suggerite.

Periodicamente la Funzione svolge e rendiconta agli Organi aziendali lo stato delle azioni da porre in essere al fine della rimozione delle criticità rilevate.

La funzione rappresenta agli Organi aziendali il piano delle attività programmate per l'anno successivo che tiene conto altresì delle azioni previste definite secondo un approccio Risk Based. Gli interventi sono pianificati in funzione del rischio prevedendo audit più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti a profilo di rischio "alto".

In funzione della complessità della verifica da svolgere e dei rilievi emersi e comunque qualora la verifica sia svolta su espressa richiesta degli organi aziendali o dall'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 o da parte delle Autorità di Vigilanza, il Responsabile della Funzione Internal Audit redige a beneficio degli Organi aziendali specifici verbali di verifica (Report) in cui sono descritte dettagliatamente le analisi condotte gli esiti della verifica svolta, le disfunzioni accertate, le iniziative intraprese e le azioni correttive da intraprendere.

In ogni caso di gravi irregolarità riscontrate l'Audit Interno informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e deliberazioni.

20. FORMAZIONE PERMANENTE

20.1 PREMESSA

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone –anche tramite l'erogazione di programmi di addestramento e di formazione del personale- la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali.

L'attività di addestramento e formazione del personale della Banca è svolta con continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione dei rischi, della normativa in tema di presidi di mitigazione e delle procedure operative di supporto.

20.2 ASSESSMENT PERIODICO SUI BISOGNI FORMATIVI

La Funzione Antiriciclaggio, nell'ambito della propria relazione annuale, dedica una specifica sezione all'attività di addestramento e formazione del personale interno in materia di normativa antiriciclaggio, tenuto conto dei fabbisogni formativi rilevati, alla luce dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento nonché delle carenze nei presidi di controllo, accertati nell'ambito delle attività affidate al medesimo.

La Funzione Antiriciclaggio presta specifica attenzione al perseguimento dei seguenti obiettivi principali:

- sensibilizzare il personale interno a riconoscere i potenziali fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche al fine di sviluppare una visione trasversale dei rischi a cui la Banca si espone nonché delle possibili interazioni tra gli stessi (quali sono le fonti del rischio e le principali aree di impatto);
- richiamare l'attenzione sulle principali conseguenze di tipo reputazionale e sanzionatorio legate al coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, anche alla luce delle modifiche introdotte al Dlgs 231/07 (perché occuparsi della prevenzione del rischio);
- evidenziare le novità rivenienti dal quadro normativo di riferimento e la stretta integrazione tra i diversi presidi di prevenzione: dall'adeguata verifica, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla rilevazione e segnalazione di operazioni sospette (come assicurare un presidio efficace).

20.3 PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La Funzione Antiriciclaggio cura, in raccordo con le Risorse Umane, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, che è oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Piano formativo ha l'obiettivo di conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e di diffondere all'interno dell'azienda la cultura della conformità al rispetto della normativa sull'antiriciclaggio.

Particolare cura viene comunque riservata ai dipendenti che sono a più diretto contatto della clientela, nonché ai responsabili e gli altri collaboratori di quelle funzioni interne che gestiscono processi e procedure particolarmente sensibili e coinvolti nel rischio ML/FT.

La Funzione Antiriciclaggio è destinatario di una specifica attività di formazione del personale appartenente alla funzione, al fine di permettere un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Il Responsabile Antiriciclaggio, partecipando a specifiche attività formative finalizzate al riconoscimento delle attività connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alla corretta applicazione delle disposizioni normative, forma, a sua volta, il personale interno sulle specifiche novità normative antiriciclaggio e sulle nuove problematiche inerenti alla concreta applicazione delle medesime.

20.4 VALUTAZIONE PERIODICA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La Direzione Generale esamina le attività di aggiornamento, addestramento e formazione del personale in materia di antiriciclaggio, esprimendo a tale riguardo il proprio giudizio in ordine all'idoneità ed all'adeguatezza delle misure adottate e le sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al Manuale Antiriciclaggio.

21. SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48 del novellato D.Lgs. 231/2007, la Banca ha adottato una specifica procedura (cd. whistleblowing) per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La procedura garantisce:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni della Banca.

A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di segnalazione condotte riconducibili alle seguenti fattispecie:

- compilazione del questionario di adeguata verifica della clientela ad opera di un dipendente della società;
- ricezione di denaro contante o titoli al portatore da parte della clientela;
- suggerimenti al cliente su come compilare il questionario antiriciclaggio al fine di ridurre artificialmente il profilo di rischio;
- mancata attivazione dell'iter di segnalazione di operazione sospetta in presenza di evidenti indici di anomalia;
- violazioni della normativa di cui al D.lgs. 231/01.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla specifica procedura whistleblowing.

22. ALLEGATI

- Allegato 1 - Metodologia Autovalutazione
- Allegato 2 - Regolamento interno Funzione Antiriciclaggio
- Allegato 3 – Settori economici a maggior rischio
- Allegato 4 – Paesi a maggior rischio